

CITTÀ DI POTENZA

NGC/2020 REGISTRO PROVVEDIMENTI SINDACALI

MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELLE ORDINANZE SINDACALI NN. 54 e 55/2020 RECANTI"MISURE PROVVISORIE PER LA RIAPERTURA DEI MERCATI RIONALI CITTADINI SU STRADA"

IL SINDACO

PREMESSO che, con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

CONSIDERATO che, a seguito del Decreto legge n.33 del 16 maggio u.s., del DPCM del 17 maggio successivo e dell'Ordinanza della Regione Basilicata n. 22, emessa in pari data, che hanno disposto, a partire dal 18 maggio 2020, la riapertura dei mercati, sospesi a causa dell'aggravarsi della situazione epidemiologica nazionale, anche con riferimento all'attività di vendita dei prodotti non alimentari, sono stati riaperti i mercati rionali cittadini e sono state emesse le Ordinanze Sindacali nn.54 e 55/2020, recanti "MISURE PROVVISORIE PER LA RIAPERTURA DEI MERCATI RIONALI CITTADINI SU STRADA";

CONSIDERATO che, tra le altre misure, si è anche disposto, con i nominati provvedimenti, in via straordinaria e temporanea, ed in deroga al vigente REGOLAMENTO DEI MERCATI (D.C.C. 27/2001) di questa comune, in occasione dei mercati rionali, a partire dal mercato di mercoledì 20 maggio 2020 e sino al 31 luglio p.v., non venissero assegnati, in assenza del titolare, i posteggi all'operatore supplente (divieto della c.d.spunta);

CONSIDERATO che le prime giornate di mercato, tenutesi dopo la riapertura, non hanno evidenziato particolari criticità;

CONSIDERATO che la stima del massimo affollamento consentito all'interno di ogni mercato, riportata nelle citate Ordinanze, è stata effettuata tenendo presente l'ingombro derivante dal numero completo dei posteggi previsti;

CONSIDERATO che la cosiddetta "spunta", vale a dire l'assegnazione del posteggio non occupato dal titolare assegnatario, rappresenta una significativa fonte di sostentamento economico per gli operatori di commercio su aree pubbliche precari;

RITENUTO, pertanto, opportuno revocare, con il presente provvedimento, il divieto di assegnazione del posteggio non occupato dal titolare, all'operatore supplente;

VISTA la L.241/90 e s.m.i.;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 267/2000;

VISTA la L.R. BASILICATA n.19/1999 e s.m.i.;

VISTO il DL 33/2020;

VISTO il DPCM del 17 maggio 2020

VISTA l'Ordinanza della Regione Basilicata n. 22/2020

per quanto sopra motivato;

DISPONE

- il divieto di assegnazione del posteggio, in assenza del titolare, all'operatore commerciale supplente (spunta), disposto dalle Ordinanze Sindacali nn. 54 e 55/2020, per i mercati rionali cittadini dal 20 maggio 2020 al successivo 31 luglio, deve considerarsi revocato;
- si richiamano e si intendono vincolanti, per il resto, con riferimento ai mercati rionali cittadini, tutte le altre disposizioni di cui alle citate Ordinanze Sindacali e di cui alla normativa nazionale e regionale vigente in materia.

DISPONE, altresì,

- che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Potenza e sul sito istituzionale dell'Ente, nonché diffuso agli organi di stampa e televisione e altri organi di informazione;
- di trasmettere il presente provvedimento: all'U.D. POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE, all'U.D. ASSETTO DEL TERRITORIO-Ufficio Suap Attività Produttive, all'U.D. RISORSE FINANZIARIE-Ufficio Tributi, per gli adempimenti di competenza.

Il presente provvedimento modifica le Ordinanze Sindacali nn. 54 e 55/2020.

Il presente provvedimento è trasmesso preventivamente al Prefetto.

AVVISA

- a norma dell'art. 3 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241, che, avverso il presente provvedimento, è ammesso:
- ricorso, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, per competenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, al T.A.R. di Basilicata; oppure in alternativa,
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni nei modi stabiliti dalla legge (D.P.R. n. 1034 del 6 dicembre 1971);

IL SINDAÇO (MARIO GIJARENTE)